

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1909

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE ROSA, BUSTO, ZOLEZZI, TERZONI, MANNINO, SEGONI, DAGA, ALBERTI, BALDASSARRE, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, CANCELLERI, CARRIELLO, CASO, CASTELLI, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA, DADONE, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'INCÀ, FANTINATI, FERRARESI, FRACCARO, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, LOREFICE, LUPO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, MUCCI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PRODANI, RIZZETTO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, RUOCO, SCAGLIUSI, SORIAL, SPADONI, TACCONI, TOFALO, VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA

Disposizioni per il contenimento del consumo
di suolo agricolo e per la tutela del paesaggio

Presentata il 20 dicembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il nostro ordinamento non ha mai attuato in modo organico la finalità costituzionale del razionale sfruttamento del suolo (articolo 44 della Costituzione), che oggi più che mai deve considerarsi come una risorsa sem-

pre più scarsa, il cui consumo determina pesanti ripercussioni sull'economia agricola e turistica.

Il suolo non è solo un elemento produttivo ma anche il cardine della nozione di paesaggio (articolo 9, secondo comma,

della Costituzione), che, come ha affermato la giurisprudenza costituzionale, « non dev'essere limitato al significato di bellezza naturale, ma va inteso come complesso dei valori inerenti al territorio » (Corte costituzionale, sentenza 7 novembre 1994, n. 379) e conseguentemente come bene « primario » e « assoluto » (Corte costituzionale, sentenze 5 maggio 2006, nn. 182 e 183) necessitante di una tutela unitaria e sostenuta anche da competenze regionali, sempre nell'ambito di parametri minimi stabiliti a livello statale (Corte costituzionale, sentenza 22 luglio 2004, n. 259).

Nel recente *Rapporto sul benessere urbano* redatto dall'Istituto nazionale di statistica nel 2013 si legge, nel capitolo intitolato « Il diritto alla bellezza » (pagina 195): « Mentre la tutela dei centri storici e la protezione delle aree naturali sono principi consolidati nel quadro normativo e sedimentati ormai da tempo, la salvaguardia dei paesaggi rurali non si è ancora affermata nella legislazione e neanche nell'opinione pubblica ». È dunque evidente che la legislazione italiana versa ancora in una situazione di profondo ritardo rispetto all'attuazione del dettato costituzionale, con gravi ripercussioni sullo stato del paesaggio.

Sul fronte del paesaggio agricolo e delle aree aperte in generale, stiamo rischiando di cancellare paesaggi storici che hanno formato il vanto della cultura italiana del territorio. A differenza di quanto avviene negli altri Stati europei, i nostri comuni non riescono a controllare il processo di diffusione urbana e abbiamo il paesaggio agricolo più disordinato e compromesso.

Il disordine insediativo e l'abbandono del territorio agricolo sono anche causa di gravi conseguenze sullo sviluppo del Paese e sulla vita stessa dei suoi abitanti. Dissesto idrogeologico, inondazioni e frane non sono infatti tanto fenomeni naturali, quanto invece le conseguenze della mancanza di governo del territorio. Si legge ad esempio nel *Primo rapporto ANCE – CRESME sullo stato del territorio italiano (2012)*, alla pagina 25: « Per

avere un'idea della dimensione del problema, si pensi solo che a partire dall'inizio del secolo gli eventi di dissesto idrogeologico gravi sono stati 4.000, che hanno provocato ingenti danni a persone, case e infrastrutture, ma soprattutto hanno provocato circa 12.600 morti, dispersi o feriti e il numero degli sfollati supera i 700 mila ». Si tratta di un costo umano ed economico che l'Italia non si può più permettere: la tutela del paesaggio agrario costituisce dunque un'emergenza assoluta. Non sono da sottovalutare inoltre gli effetti che una riduzione del suolo agricolo determina in termini di perdita dell'indipendenza alimentare, con l'inevitabile importazione di alimenti da Paesi esteri e conseguenze negative sia in termini di inquinamento da trasporto sia in termini di qualità degli alimenti stessi.

Fermare il consumo del suolo è pertanto il principale obiettivo della presente proposta di legge: l'unica strada per salvare il paesaggio agricolo e le città. È noto che sul tema del contenimento del consumo di suolo ci sono stati recentemente non soltanto autorevoli interventi di enti di ricerca pubblici come l'ISPRA (2012-2013). Vi è stata infatti una diffusa presa di coscienza da parte dell'intero Paese, dimostrata da importanti ricerche e proposte prodotte dal WWF insieme con il FAI (2011-2013), da Legambiente, dall'Istituto nazionale di urbanistica, da numerose facoltà universitarie, nonché da importanti associazioni ambientaliste quali « Salviamo il Paesaggio » e « Italia Nostra ».

La presente proposta di legge stabilisce, ai sensi degli articoli 9 e 117 della Costituzione, i principi fondamentali per la tutela del paesaggio, per il razionale sfruttamento del suolo nonché per la conservazione e la valorizzazione dei terreni agricoli, al fine di promuovere l'attività agricola e forestale, di prevenire il dissesto idrogeologico del territorio e di promuovere un rapporto equilibrato tra sviluppo delle aree urbanizzate e delle aree rurali mediante il contenimento del consumo di suolo libero.

Perché questa norma generale possa funzionare efficacemente, è necessario che venga definito in maniera univoca il perimetro del territorio agricolo e naturale. A tal fine, i comuni dovranno effettuare la perimetrazione del territorio agricolo e naturale da sottoporre poi alle regioni. La presente proposta di legge compie, in particolare, un fondamentale passaggio culturale, indispensabile se si vuole dare solennità al tema della salvaguardia del paesaggio agricolo. È infatti noto che esso, pur presentando diffuse compromissioni causate dall'abusivismo e in generale da una carente azione di governo del territorio da parte delle amministrazioni comunali, rappresenta una parte fondamentale del paesaggio italiano e, spesso, un elemento identitario della cultura del nostro Paese.

Nel 1985, con l'approvazione della cosiddetta legge Galasso (legge 8 agosto 1985, n. 431: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 »), il legislatore operò una fondamentale innovazione della nozione di tutela, estendendola anche ad alcune categorie di beni paesaggistici. Questo principio basilare di tutela del paesaggio italiano è stato poi oggetto di successive conferme legislative fino all'approvazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Oggi, di fronte al concreto rischio della scomparsa di importanti porzioni di territorio agricolo, ci siamo assunti la responsabilità di ampliare le categorie dei beni paesaggistici vincolati includendovi anche le aree agricole, nella convinzione che la tutela sia lo strumento fondamentale per ricostruire l'unitarietà del paesaggio e nel contempo il ruolo del governo pubblico del territorio, previsto dalla Costituzione e troppe volte messo in discussione negli ultimi decenni. La presente proposta di legge affronta poi la questione cruciale, in un momento di crisi come quello che l'Italia sta attraversando, dell'uso produttivo e so-

ciale del patrimonio immobiliare pubblico. È in atto da vent'anni un processo di vendita di parti importanti della proprietà collettiva.

La proposta di legge, all'articolo 1, precisa i propri obiettivi, e cioè la tutela dell'uso agricolo dei suoli, come previsto dall'articolo 44 della Costituzione, e il contenimento del consumo del suolo a fini insediativi o di trasformazione territoriale.

L'articolo 2 reca le definizioni di « superficie agricola », « aree a vocazione ambientale », e « impermeabilizzazione del suolo », con l'obiettivo di conferire un quadro giuridico meno incerto e approssimativo ad una materia delicata come il governo del territorio.

L'articolo 3 obbliga i comuni a individuare in modo univoco le aree di uso agricolo. Li obbliga, in altri termini, a tracciare una rigorosa suddivisione tra le aree impermeabilizzate e le aree che appartengono all'uso agricolo (superfici agricole) e alla conservazione della natura (aree a vocazione ambientale). Una volta tracciata entro sei mesi questa delimitazione, essa è trasmessa alla regione competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A seguito di ciò, ogni nuovo impiego di suolo dovrà avvenire all'interno del perimetro della città edificata, lasciando all'uso produttivo agricolo tutte le restanti aree.

L'articolo 4 restituisce al paesaggio agrario la dignità di elemento costitutivo dell'identità culturale dell'Italia. Esso entra pertanto a far parte delle categorie dei beni vincolati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

L'articolo 5 risolve una questione di grande delicatezza giuridica, quella dei diritti edificatori. All'atto della perimetrazione dell'edificato, infatti, i comuni dovranno anche censire tutti i diritti edificatori fino ad allora maturati sul proprio territorio. Come è ampiamente noto, la legislazione urbanistica italiana intende per « diritto edificatorio » quanto

maturato all'emissione del provvedimento abilitativo, lasciando tutte le previsioni edificatorie contenute nei piani urbanistici alla legittima potestà comunale di cancellarle sulla base di rigorose e imparziali motivazioni. Esistono a questo riguardo fondamentali sentenze, come ad esempio quella del Consiglio di Stato n. 6656/2012. La motivazione che sta alla base della cancellazione delle previsioni edificatorie contenute nei piani urbanistici è quella che dicevamo fin dall'inizio: non si può continuare a inflazionare la costruzione di immobili residenziali, se non vogliamo mettere a repentaglio i valori immobiliari ancora esistenti, ancorché fortemente decurtati rispetto a cinque anni fa.

L'articolo 6 affronta un tema decisivo. Da alcuni anni, con la legge 24 dicembre 2007, n. 244, i ricavi ottenuti con i proventi dei titoli abilitativi in materia edilizia potevano essere utilizzati non soltanto per la realizzazione di opere di urbanizzazione ma anche per il finanziamento della spesa corrente. Tale provvedimento legislativo è stato una delle cause della cementificazione del nostro Paese e dev'essere sollecitamente abrogato. Anzi, questo divieto opposto alla pratica della scorciatoia e della deroga fa parte di un più generale disegno di

ripristino della legalità, di cui si sente fortemente l'esigenza.

L'articolo 7 risponde all'esigenza di ricognizione sistematica dello stato del patrimonio edilizio pubblico inutilizzato e dei contratti di locazione stipulati dalle pubbliche amministrazioni, che sono causa di grande aggravio di spesa per lo Stato.

L'articolo 8 torna sul tema delle politiche per il sostegno delle attività agricole che versano oggi in gravi difficoltà economiche.

L'articolo 9 prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria in favore degli immobili strumentali all'esercizio delle attività agricole.

Gli ultimi due articoli, infine, contengono le disposizioni di carattere finanziario e sanzionatorio (articolo 10) e le disposizioni transitorie e finali (articolo 11).

Con questa proposta di legge ci proponiamo di salvare il paesaggio italiano da un'ulteriore fase di devastazione urbanistica e di contribuire alla ripresa economica nazionale, utilizzando in modo intelligente il grande patrimonio immobiliare pubblico. Soltanto così si potrà aprire una nuova prospettiva per l'Italia e per le sue giovani generazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Tutela dei terreni agricoli e contenimento del consumo del suolo).

1. La presente legge stabilisce, ai sensi degli articoli 9 e 117 della Costituzione, principi fondamentali per la tutela del paesaggio, per il razionale sfruttamento del suolo nonché per la conservazione e la valorizzazione dei terreni agricoli, al fine di promuovere l'attività agricola e forestale, di prevenire il dissesto idrogeologico del territorio e di promuovere un rapporto equilibrato tra sviluppo delle aree urbanizzate e delle aree rurali mediante il contenimento del consumo di suolo libero, in attuazione degli articoli 9, secondo comma, e 44 della Costituzione, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, resa esecutiva dalla legge 9 gennaio 2006, n. 14.

2. Le politiche di sviluppo territoriale attuate dallo Stato e dalle regioni perseguono la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola attraverso il contenimento del consumo di suolo e l'utilizzazione agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, privilegiando gli interventi di reimpiego e di recupero di aree urbanizzate.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge, si intendono:

a) per « superficie agricola », le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture suscettibili di utilizzazione agricola;

b) per « aree a vocazione ambientale », le superfici boschive o forestali nonché le aree sottoposte a vincolo ambientale, idrogeologico, forestale o paesaggistico, tutelate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, o della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

c) per « consumo di suolo », la riduzione di superficie agricola o forestale o di aree agricole o a vocazione ambientale, derivante da interventi di impermeabilizzazione del suolo, urbanizzazione o edificazione;

d) per « impermeabilizzazione del suolo », la copertura permanente di parte del terreno e del relativo suolo con materiale artificiale che ne alteri le caratteristiche ecosistemiche.

2. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) suolo: lo strato superiore della crosta terrestre formato da componenti minerali, organici, acqua, aria e organismi viventi e che costituisce una risorsa ambientale non rinnovabile ».

ART. 3.

(Perimetrazione del territorio agricolo e naturale).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni redigono gli atti di perimetrazione della superficie del rispettivo territorio comunale agricolo e naturale e li trasmettono alla regione o provincia autonoma. La mappatura della perimetrazione deve essere eseguita con una scala di rappresentazione non inferiore al rapporto di 1 a

10.000. L'atto di perimetrazione ripartisce la superficie del territorio comunale tra le seguenti categorie:

- a) suolo impermeabilizzato;
- b) superfici agricole;
- c) aree a vocazione ambientale.

2. Entro tre mesi dalla ricezione degli atti di perimetrazione di cui al comma 1, le regioni o le province nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle leggi regionali vigenti, predispongono, in forma cartografica, anche in versione digitale, la mappa del rispettivo territorio e la rendono disponibile secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e dell'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Gli enti di cui al comma 2 verificano l'inclusione negli atti di perimetrazione dei suoli soggetti a rischio idrogeologico ricadenti nelle aree individuate dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, e nei Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché nell'inventario dei fenomeni franosi in Italia (progetto IFFI).

4. Entro tre mesi dalla ricezione delle mappe di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva, con proprio decreto, il Quadro nazionale dello stato del territorio, i cui dati di riferimento sono pubblicati nel Geoportale nazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) assicura il monitoraggio del consumo di suolo a livello nazionale avvalendosi delle agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello regionale, provinciale e comunale, anche sulla base della cartografia di cui al comma 2.

6. L'ISPRA assicura l'aggiornamento dei dati di cui al comma 3 con cadenza annuale.

7. I proprietari di terreni ricadenti nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della presente legge, possono richiedere la modifica dell'eventuale destinazione d'uso residenziale, industriale, commerciale ed ospedaliera, prevista dai vigenti piani urbanistici comunali, in destinazione d'uso agricolo. I comuni sono tenuti ad accogliere le istanze di modifica di destinazione d'uso a partire dall'anno finanziario successivo a quello della richiesta. I terreni che subiscono la modifica della destinazione d'uso sono vincolati per dieci anni alla destinazione d'uso agricolo.

ART. 4.

(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

1. All'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

« *m-bis*) il suolo non impermealizzato, sia allo stato naturale sia sottoposto ad attività agricola o forestale »;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« *4-bis*. Le regioni, d'intesa con la competente soprintendenza, delimitano le aree costituenti il territorio di cui al comma 1, lettera *m-bis*).

4-ter. Fino all'intervenuta delimitazione ai sensi del comma *4-bis*, il territorio di cui al comma 1, lettera *m-bis*), è individuato nell'insieme delle zone di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) ed *E*) dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero delle corrispondenti zone, comun-

que denominate nelle leggi regionali, individuate e perimetrare negli strumenti di pianificazione vigenti.

4-quater. Fino all'adeguamento delle leggi regionali ai principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato in materia di governo del territorio con riferimento al territorio non urbanizzato, nonché fino all'entrata in vigore dei piani paesaggistici, ai sensi dell'articolo 156 ovvero dell'articolo 135, e all'adeguamento, ove necessario, degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 145, nel territorio di cui al comma 1, lettera *m-bis*), del presente articolo sono vietate ogni modificazione morfologica dell'assetto del territorio e ogni nuova costruzione, ovvero demolizione e ricostruzione, di edifici, ad eccezione di quelle volte alla difesa del suolo e alla riqualificazione ambientale ».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« *4-bis.* Per le aree di cui all'articolo 142, comma 1, lettera *m-bis*), il piano prevede altresì gli obiettivi e gli strumenti per la conservazione e il ripristino del paesaggio agrario e non urbanizzato ».

ART. 5.

(Diritti edificatori).

1. I comuni, contestualmente alla redazione dell'atto di perimetrazione di cui all'articolo 3, individuano anche le aree su cui sussiste un diritto edificatorio.

2. Il diritto edificatorio sussiste quando è previsto da un titolo abilitativo non decaduto né annullato alla data in cui l'atto di perimetrazione è adottato.

3. Le previsioni di espansione urbana contenute negli strumenti urbanistici comunali costituiscono indicazioni meramente programmatiche che, sulla base di provvedimenti motivati e imparziali, possono subire modifiche o cancellazioni,

attraverso la normale attività pianificatoria della pubblica amministrazione competente.

ART. 6.

(Destinazione dei proventi derivanti dal rilascio di titoli abilitativi edilizi).

1. I comuni destinano i proventi derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché dall'applicazione delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idrogeologico e sismico, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico, a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio e al finanziamento di opere di demolizione di costruzioni abusive. È fatto divieto ai comuni di utilizzare i proventi derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi e dalle sanzioni previste dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per spese correnti e per scopi diversi dalle finalità di cui al primo periodo.

2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 7.

(Censimento degli immobili inutilizzati nel territorio comunale).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni eseguono il censimento degli immobili sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti nel proprio territorio, individuandone le caratteristiche e le dimensioni.

2. Per ciascun immobile è acquisito il certificato catastale ed è indicata la destinazione d'uso; le relative informazioni sono iscritte con gli altri dati in un archivio elettronico degli immobili inutilizzati.

ART. 8.

(Tutela del suolo non impermealizzato).

1. Le leggi regionali assicurano che gli strumenti di pianificazione non consentano nuove costruzioni né ampliamenti di edifici nelle aree che costituiscono il suolo non impermealizzato, ad eccezione degli interventi strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale e di interventi preventivamente compensati con la conversione di uguali superfici di suolo già impermealizzato in suolo non impermealizzato nello stesso territorio provinciale, nel rispetto di parametri specifici quantificabili, determinati in relazione alla qualità e all'estensione delle colture praticate e alla capacità produttiva prevista, comprovate da piani di sviluppo aziendali o interaziendali ovvero da piani equipollenti previsti dalla normativa vigente.

2. Le leggi regionali dispongono che le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici siano destinate a specifica sottozona agricola con vincolo di inalienabilità e di inedificabilità dei manufatti non strettamente funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, nonché di eliminazione della sde-manializzazione di tali aree, da assegnare prioritariamente a cooperative di giovani disoccupati residenti nel comune di competenza, tramite fondi di assegnazione dei quali è assicurata una capillare pubblicazione.

3. Le leggi regionali stabiliscono che gli interventi ammessi ai sensi del comma 1 sono assentiti previa sottoscrizione di apposite convenzioni, nelle quali sono previsti la costituzione di un vincolo di inedificabilità, da trascrivere nei registri della proprietà immobiliare, fino a concorrenza della superficie fondiaria per la

quale è assentita la trasformazione, e l'impegno a non frazionare né alienare separatamente la parte del fondo corrispondente all'estensione richiesta per l'intervento assentito, nonché l'impegno a non operare mutamenti dell'uso degli edifici, o di parti di essi, con utilizzazioni non strettamente funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali.

4. Le leggi regionali introducono disposizioni fiscali idonee a incentivare il recupero e il riutilizzo di terreni già impermealizzati che si trovino in stato di abbandono o che comunque siano inutilizzati.

5. Negli atti di compravendita delle aree di cui al comma 1 deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel medesimo comma 1, a pena di nullità dell'atto.

6. Ai comuni, alle province e alle regioni che attuano azioni per localizzare le previsioni insediative prioritariamente nelle aree urbane dismesse e che procedono al recupero dei nuclei abitati rurali, mediante manutenzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici e di manufatti esistenti, e della viabilità rurale, nonché alla conservazione ambientale del territorio è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali.

7. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in caso di violazione del divieto di cui al comma 1 si applicano al trasgressore la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

8. Le leggi regionali disciplinano altresì le trasformazioni ammissibili dei manufatti edilizi esistenti, aventi utilizzazioni in atto non strettamente funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, limitandole agli interventi di

manutenzione, di restauro e risanamento conservativo ovvero di ristrutturazione edilizia, con esclusione di qualsiasi fattispecie di demolizione e ricostruzione.

9. Le leggi regionali e gli strumenti di pianificazione urbanistica possono disporre ulteriori limitazioni, fino alla totale intrasformabilità del patrimonio edilizio esistente, in relazione a condizioni di fragilità del territorio, ovvero per finalità di tutela del paesaggio, dell'ambiente, dell'ecosistema o dei beni culturali o di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico o paesaggistico.

10. Le leggi regionali dispongono il divieto assoluto di realizzazione di impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra e delle opere connesse nelle aree agricole e nelle aree a vocazione ambientale.

ART. 9.

(Esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria).

1. I terreni destinati ad uso agricolo e gli immobili aventi destinazione strumentale all'esercizio dell'attività agricola sono esenti dal pagamento dell'imposta municipale propria.

2. Sono soggetti al pagamento dell'imposta municipale propria i terreni improduttivi e gli immobili ad uso agricolo inutilizzati.

ART. 10.

(Disposizioni sanzionatorie e finanziarie).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze sospende l'erogazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nei confronti dei comuni inadempienti rispetto alle disposizioni dell'articolo 3, comma 1, della presente legge.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze sospende l'erogazione delle risorse di cui al decreto legislativo 18

febbraio 2000, n. 56, nei confronti delle regioni inadempienti rispetto alle disposizioni dell'articolo 3, comma 2, della presente legge.

3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 11.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3, comma 4, non è consentito il consumo delle superfici agricole e delle aree a vocazione ambientale tranne che per la realizzazione di interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e provvisti di titolo abilitativo edilizio non decaduto né annullato alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le regioni a statuto ordinario possono individuare ulteriori aree, rispetto a quelle indicate al comma 1, per le quali è vietato il consumo di suolo.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0017400